



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - dott. Michele Cataldi | Presidente |
| - dott.ssa Giovanna Schipani | Consigliere |
| - dott.ssa Matilde Carpinella | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 352, comma 6, e 281-*sexies*, comma 3, c.p.c.)

nella causa civile di appello iscritta al n. 5329 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente

TRA

Parte_I (*P.IVA_I*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Umberto Santosuosso (*C.F._I*) in virtù di procura in calce all'atto d'appello

- PARTE APPELLANTE -

E

E. **CP_1** (**P.IVA_2**), in persona del dott. **CP_2** , nella qualità di amministratore unico e di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Roma con decreto del 10.7.2018, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccari (**C.F._2** , in virtù di procura in calce al presente atto e autorizzazione del g.i.p. del 12.10.2022

- PARTE APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 12005/2022 pubblicata il 26.7.2022 (contratto di appalto ex art. 65 d.lgs. n. 159/2011).

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di discussione dell'11.12.2025.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 5.6.2019 E. **CP_3** , in persona dell'amministratore giudiziario p.t., premesso che la società, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, era stata sottoposta, unitamente all'azienda e alle quote, a sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. con decreto del g.i.p. presso il Tribunale di Roma del 10.7.2018, eseguito il 27.7.2018, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma **CP_4** [...] chiedendone la condanna – previo accertamento della risoluzione del contratto di appalto stipulato il 22.7.2016 (avente ad oggetto la messa in sicurezza e il *revamping* dell'impianto fotovoltaico presente nel sito della discarica di Malagrotta in Roma), disposta, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011, dall'amministratore giudiziario con atto comunicato il 15.1.2019 –

alla restituzione della somma indebitamente detenuta di € 308.000,00, oltre iva e interessi dalla messa in mora.

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepì in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda e quindi l'improcedibilità del giudizio, per essere stata compromessa in arbitri ogni controversia derivante dal contratto di appalto per cui è causa o comunque ogni controversia ad esso connessa (art. 16 del contratto di appalto). Eccepì, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, *ex art. 164, comma 4, c.p.c.*, e, nel merito, contestò l'avversa pretesa restitutoria, stante la legittima percezione della somma di € 308.000,00 per i costi sostenuti e i servizi prestati, in esecuzione del contratto, e la congruità dei costi del contratto di appalto pattuiti e i prezzi di mercato vigenti alla data del 22.7.2016.

Con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. E CP_5 precisò la domanda, chiedendo, in via del tutto gradata, di accertare la mancata esecuzione di prestazioni in suo favore e, per l'effetto, di condannare la convenuta a corrisponderle la somma di € 308.000,00, oltre interessi, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua dal giudicante e proporzionata all'eventuale attività svolta.

Con sentenza n. 12005/2022 il Tribunale adito, rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali, accertò l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 22.7.2016, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011, e dichiarò tenuta e, per l'effetto, condannò Parte_I al pagamento in favore

di *Controparte_6* della somma di € 308.000,00, oltre all'iva e agli interessi *ex art. 1284 c.c.* dalla domanda al saldo.

2. La sentenza, notificata il 6.9.2022, è stata impugnata con atto notificato il 5.10.2022 da *Parte_2* che ha formulato tre motivi, chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la sentenza gravata sia riformata nel senso di accogliere le conclusioni dalla medesima rassegnate in primo grado; con condanna della controparte per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 92, commi 1 e 2, c.p.c.

Ha insistito altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nei limiti e ai presupposti di cui alla terza memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*

3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto e per la conferma della sentenza gravata o, in via gradata e condizionata all'accoglimento, anche parziale dell'appello, per la condanna di *Controparte_4* al pagamento della somma di € 308.000,00 o di quella ritenuta congrua dal giudicante, oltre interessi *ex art. 1284 c.c.* e rivalutazione.

In via istruttoria, ha reiterato i mezzi di prova articolati della memoria *ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.*

4. Alla prima udienza del 19.1.2023 la difesa della società appellante ha prodotto, a dimostrazione dell'esecuzione del contratto, due documenti (segnatamente, la fattura di vendita n. *Parte_3* e la e-mail del 26.7.2018 di *Parte_4*), che la Corte ha acquisito, riservando al merito la valutazione sulla loro ammissibilità.

Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto in data 11.11.2025, è stata disposta la decisione della causa con la procedura abbreviata di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note.

All'udienza dell'11.12.2025, infine, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 del citato art. 281-*sexies* c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).

5. L'appello è fondato su tre motivi.

Con il primo si contesta il rigetto della eccezione di incompetenza/improcedibilità/improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario, sollevata dall'appellante in primo grado, in forza della clausola compromissoria inserita nell'art. 16 del contratto del 22.7.2016, che demanda a un collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto o comunque ad esso connesse.

In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare l'inopponibilità della clausola compromissoria alla società contraente sottoposta a sequestro *ex* art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. e quindi all'amministratore giudiziario, sulla base dei principi affermati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 6068/2021) in materia di confisca, concludendo nel senso che: «Nella specie, la clausola compromissoria non è opponibile all'amministratore giudiziario della società attrice, chiamato alla gestione di quest'ultima *iussu iudicis* per effetto di una norma di legge che consente al giudice, nel corso di un procedimento penale, di disporre il sequestro delle quote sociali appartenenti all'indagato e

della società che costituisca lo strumento per commettere il reato per cui si procede, giusta il disposto dell'art. 321 c.p.p..

Difetta, infatti, in capo all'amministratore giudiziario dell'attrice l'elemento volontaristico in ordine alla clausola compromissoria, che non può pertanto produrre effetti nei suoi confronti. Sussiste, quindi, la competenza del giudice ordinario a decidere la presente causa».

L'appellante contesta questa interpretazione, evidenziando come essa sia fondata non già su disposizioni normative, ma soltanto sull'orientamento della S.C, affermato in materia di confisca, mentre nella specie viene in rilievo il diverso procedimento di sequestro *ex art. 321 c.p.p.* cui è stata sottoposta *Controparte_7* avente finalità e conseguenze del tutto diverse dalla confisca.

Maggiori analogie si riscontrerebbero con la disciplina di cui al d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e la disciplina fallimentare, nell'ambito delle quali si afferma l'opponibilità della clausola compromissoria all'amministratore giudiziario.

Il motivo è infondato, dovendo confermarsi l'insussistenza della competenza arbitrale, sia pure sulla base di considerazioni diverse da quelle svolte nella sentenza impugnata.

L'art. 16 del contratto di appalto del 22.7.2016 stabilisce che siano risolte in conformità del Regolamento di conciliazione e arbitrato della Camera Arbitrale Italiana con sede in Roma, via Archimede n. 116, da un collegio arbitrale «tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o comunque ad esso connesse».

La controversia per cui è causa ha ad oggetto gli effetti dello scioglimento del contratto, ancora in corso all'epoca dell'adozione del provvedimento di sequestro *ex art. 321 c.p.p.* (restituzione o meno del prezzo dell'appalto già versato dal committente), conseguente alla dichiarazione comunicata il 15.1.2019 dall'amministratore giudiziario di CP_7, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; disposizione resa applicabile al sequestro preventivo (così come tutte quelle comprese nel titolo IV del libro II) dall'art. 104-*bis*, comma 1-*quater*, disp. att. c.p.p., all'epoca rubricato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», al fine di soddisfare l'esigenza di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento penale, destinati alla confisca.

Se è vero quindi – come affermato dal giudice di primo grado – che la clausola compromissoria in questione ha ampia portata, è pur vero che, in applicazione dei principi generali in materia, essa deve essere interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui essa è annessa (cfr. tra le tante, Cass. n. 3004/2025; Cass. n. 3523/2020).

Orbene, le controversie che riguardano l'accertamento vuoi della ricorrenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di provocare la risoluzione *ex art. 56 d.lgs. 159/2011*, vuoi degli effetti derivanti da tale risoluzione non trovano titolo nel contratto, che costituisce unicamente un presupposto di fatto, ma in un potere potestativo attribuito

all'amministratore giudiziario dalla normativa speciale in materia di antimafia e misure di prevenzione, giustificato dalle esigenze di ordine pubblico che mira a salvaguardare; potere che gli consente, una volta rimasta sospesa l'esecuzione dei contratti in corso al momento dell'esecuzione del sequestro, previa autorizzazione del giudice delegato, di subentrare in luogo del proposto o risolverli.

Trattasi, invero, di uno scioglimento del rapporto che interviene nell'ambito di un procedimento penale e trova la sua giustificazione, non già nella disciplina generale del codice civile in materia di inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.), ma nella normativa di settore, che impone all'amministratore giudiziario di valutare, in collegamento con il giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro, le caratteristiche del contratto in termini di convenienza economico-finanziaria e compatibilità con la procedura (con riguardo alla presenza di connessioni con l'indagato e le sue attività illecite), tenuto conto che il prioritario interesse perseguito è quello della gestione e del mantenimento del valore del patrimonio in sequestro.

Tali conclusioni sono confermate dal disposto del comma 4 del citato art. 56 d.lgs. n. 159/2011 (nel testo modificato dalla l. n. 161/2017), che contempla una disciplina speciale rispetto alle pertinenti norme del codice civile, stabilendo che alla risoluzione del contratto consegue il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti dell'indagato e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, secondo le disposizioni previste al capo II del titolo IV del decreto.

Le considerazioni che precedono rendono superfluo verificare se siano applicabili o meno alla controversia i principi di cui all'ordinanza della S.C. n. 6068/2021, richiamati dal giudice di prime cure per affermare l'inopponibilità nei confronti dell'amministratore giudiziario della clausola compromissoria, emessa in un giudizio promosso dallo Stato-socio per far valere l'azione di responsabilità sociale prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci di società confiscata per reati di criminalità organizzata.

6. Con il secondo motivo si contesta l'erronea interpretazione dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011 e l'erronea interpretazione sistematica della disciplina antimafia, che ha portato ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto e il diritto dell'originaria attrice a ottenere la restituzione della somma di € 308.000,00 oltre iva.

Il giudice di prime cure, in sintesi, ha sostenuto che l'art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 disciplina una fattispecie di risoluzione del contratto (nella specie, di appalto) e che, trattandosi di risoluzione, opera il meccanismo restitutorio dell'art. 1458 c.c. anche in ordine alle prestazioni già puntualmente eseguite in base al contratto di appalto.

Tale ragionamento sarebbe errato sulla base di molteplici profili.

a) Interpretazione letterale: l'art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 non solo non richiama esplicitamente l'art. 1458 c.c., ma anzi prevede effetti incompatibili con la retroattività della risoluzione, stabilendo, al comma 4, che il contraente può far valere il proprio credito mediante ammissione al passivo, senza prevedere la *restitutio in integrum* tipica della risoluzione

civilistica e fatto salvo il risarcimento del danno nei soli confronti del proposto

b) Interpretazione sistematica: sussisterebbe un'oggettiva ed evidente analogia tra la disciplina antimafia e la disciplina fallimentare in materia di rapporti contrattuali ancora pendenti alla data di apertura del sequestro e della dichiarazione di fallimento.

Ciò porterebbe a ritenere che il termine “risoluzione” è stato utilizzato dal d.lgs. n. 159/2011 in modo improprio e non comporta l'applicazione della disciplina del codice civile per l'omonimo istituto; dovrebbe piuttosto applicarsi la disciplina fallimentare, che prevede lo “scioglimento” del contratto con effetti *ex nunc*, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo concesso dal legislatore al curatore, senza obblighi restitutori per le prestazioni già eseguite (art 72 l. fall., ora art. 172 c.c.i.i.). Nella specie, pertanto, trattandosi di contratto di appalto, opererebbe l'art. 81 CP_8 (ora art. 186 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – c.c.i.i.), che prevede un'ipotesi quasi automatica di scioglimento del rapporto, da cui non scaturisce la risoluzione del contratto con effetti *ex tunc* (come previsto dall'art. 1458 c.c.), ma la sola cessazione con effetto *ex nunc*; sarebbe preclusa, dunque, la prosecuzione del rapporto, fermi restando gli effetti già conseguiti e l'efficacia, comunque, del contratto per il tempo anteriore all'intervenuto fallimento.

In ogni caso, la stessa sentenza citata dal primo giudice (Cass n. 27640/2018) a base del suo ragionamento stabilisce, in motivazione, che, anche nel caso di risoluzione del contratto di appalto, l'appaltatore ha diritto

al riconoscimento del compenso per le opere già effettuate e delle quali il committente si sia giovato.

Inoltre, in tema di appalto, l'art. 1671 c.c. prevede il diritto di recesso del committente, che deve però tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, proteggendo così l'appaltatore dalle decisioni unilaterale della committenza.

c) Principio di equità: la decisione del giudice di primo grado porterebbe a conclusioni aberranti e in contrasto con alcuni principi generali, sì da far dubitare della legittimità costituzionale della norma.

L'appellante chiede, quindi, di accertare e dichiarare che *Controparte_6* non ha alcun diritto a ottenere la restituzione delle somme pagate a *Parte_1* [...] per le prestazioni già eseguite, consistite in ottenimento del nulla osta del GSE, progettazione esecutiva, relazione strutturale sulle attività di installazione dei moduli, redazione e consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per il cantiere da parte di un professionista ad hoc nominato, acquisto dei principali componenti dell'impianto quali moduli fotovoltaici e *inverter* con il pagamento della relativa caparra, non essendo tale diritto sancito o riconosciuto da alcuna disposizione né ricavabile in via interpretativa.

7. Con il terzo motivo (rubricato «Sull'erronea e fuorviante interpretazione dei fatti in ordine al giovamento delle prestazioni già eseguite dalla [...] *Pt_1* nei confronti della *CP_6*) si critica la sentenza laddove, senza addentrarsi nelle doglianze, infondate, di *CP_7* in relazione all'asserita sproporzione dei costi dell'appalto rispetto ai prezzi di mercato,

si limita a statuire che «la *Parte_1* non ha provato, inoltre, che la controparte si sia giovata della prestazioni già eseguite in esecuzione del contratto di appalto inter partes, sicché non è configurabile l'ingiustificato arricchimento della committente che, a norma dell'art. 2041 c.c., giustifica la ritenzione, da parte dell'appaltatore, del prezzo pagato dall'appaltante».

Parte_1 contesta questa conclusione, evidenziando di avere provato la corretta esecuzione del contratto, compiendo attività propedeutiche al c.d. *revamping* dell'impianto fotovoltaico, come l'ottenimento del nullaosta del GSE, la progettazione esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'ordine dei materiali necessari (questi ultimi non ritirati a causa dello scioglimento voluto dall'amministratore giudiziario), che sono state regolarmente pagate da *CP_7* l., per un totale di € 308.000,00, oltre iva (v. docc. 14, 15, 19 e 20, fasc. primo grado); peraltro, l'effettiva esecuzione delle prestazioni sarebbe stata riconosciuta dallo stesso amministratore giudiziario, che si è limitato a contestare la sola congruità dei corrispettivi (doc. 25 fasc. primo grado).

8. L'appellante lamenta, infine, che la sentenza impugnata nulla ha statuito in merito alla congruità o meno dei corrispettivi dell'appalto, ritenendo verosimilmente la questione assorbita. In particolare, deduce che la domanda di risoluzione *ex art. 56 d.lgs. n. 159/2011* avanzata da *Controparte_6* si fonda sull'assunto della sproporzione tra il costo dell'appalto (pari a euro 860.000,00) e gli asseriti prezzi di mercato (stimati, secondo il calcolo effettuato dall'amministratore giudiziario, in € 458.932,85 oltre iva); assunto che sarebbe errato, sulla base di quanto sostenuto nelle difese svolte in

primo grado, cui si fa espresso richiamo, richiamandone i principali argomenti.

9. I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica, sono fondati e meritano accoglimento nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.

9.1. Giova premettere che l'art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 (rubricato «Rapporti pendenti»), prima della riforma introdotta dalla l. n. 161/2017, entrata in vigore il 19.11.2017, prevedeva, al comma 4, che «In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Il nuovo testo del comma 4 – applicabile nella specie *ratione temporis* per essere stata la società CP_6 sottoposta a sequestro con decreto del 10.7.2018, eseguito il 27.7.2018 – stabilisce invece che «La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Orbene, è stato osservato dalla migliore dottrina, in linea generale, che la riforma del 2017, sebbene abbia eliminato numerosi rinvii formali alle disposizioni della legge fallimentare, al fine di rafforzare l'autonomia e la specialità delle misure di prevenzione patrimoniali, si da sottrarle alla logica liquidatoria del fallimento e da orientarle alla conservazione del valore

aziendale e alla tutela dei terzi di buona fede, non esclude l'applicazione di alcune regole concorsuali, ove rispondano ai principi generali (quali la *par condicio creditorum*) e purché compatibili con le peculiarità delle misure di prevenzione.

Per quanto di rilievo ai fini che ci occupano, può affermarsi che lo scioglimento dei contratti pendenti, ossia i contratti che non hanno avuto completa esecuzione da entrambe le parti, continua a essere modellata sulle regole della legge fallimentare (ora d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e, segnatamente, sull'art. 72 l.fall. (ora 172 c.c.i.i.) relativo ai rapporti pendenti, cui si rifà la disciplina contenuta nell'art. 56 d.lgs n. 159/2011, con le peculiarità di cui si è detto, prevedendo entrambe le disposizioni il diritto del terzo contraente di chiedere l'ammissione al passivo del credito conseguente al mancato adempimento e l'esclusione del diritto del terzo al risarcimento del danno nei confronti della procedura (in capo alla quale non è ravvisabile alcuna responsabilità), con l'aggiunta, contenuta nell'art. 56, dell'espresso riconoscimento in capo al terzo del diritto al risarcimento del danno direttamente nei confronti del proposto (da intendere come indagato, nel sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*).

A diversa conclusione non conduce il fatto che l'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 si esprima in termini di risoluzione, anziché di scioglimento del contratto, come l'art. 72, comma 4, l.fall.; ciò che è reso evidente dal fatto che, come detto, prima della modifica apportata dalla l. n. 161/2017, il rinvio agli artt. da 72 a 83 l.fall. presente al comma 4, era operato

nonostante il comma 1 prevedesse sempre la facoltà dell'amministratore giudiziario, quale espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico, di optare, in alternativa al subentro, per la risoluzione del contratto, dovendo escludersi che la riforma del 2017 abbia inteso modificare il contenuto dei poteri attribuiti agli organi della procedura.

Quanto sopra esposto conduce a ritenere non corretta la decisione del primo giudice, laddove ha applicato *tout court* allo scioglimento *ipso iure* del contratto di appalto, determinato dalla dichiarazione dell'amministratore giudiziario di CP_6 di cui alla pec del 15.1.2019, la disciplina generale dettata dall'art. 1458 c.c. per regolare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento, condannando poi, una volta inquadrato il contratto di appalto nei contratti ad esecuzione prolungata, la società appaltatrice a restituire alla committente l'intero importo di € 308.000,00, oltre iva, ricevuto in esecuzione del contratto, in quanto prestazione travolta dalla retroattività e dunque avente carattere indebito *ex art. 2033 c.c.* Tanto alla luce del principio per cui lo scioglimento del contratto *ex art. 72 l.fall.* (e, dunque, per quanto detto, lo scioglimento *ex art. 56 d.lgs. n. 159/2011*) non è assimilabile all'istituto della risoluzione del contratto *ex art. 1458 c.c.* (v. In termini, Cass. n. 6018/2003).

Trovano applicazione, piuttosto, nella specie, i principi affermati dalla S.C. in materia di scioglimento del contratto conseguente all'esercizio della facoltà riconosciuta al curatore dalla regola generale di cui al ridetto art. 72 l.fall., del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011,

dovendo escludersi di contro – diversamente da quanto affermato dall'appellante – che operino la norma speciale prevista per il contratto di appalto dall'art. 81 l.fall. (ora 186 c.c.i.i.) e i relativi principi giurisprudenziali.

In particolare, si osserva sul punto come il citato art. 81 l.fall., nel testo vigente dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 5/2006, stabilisce, al primo comma, che «Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie»; regola specifica che, secondo la prevalente dottrina, prevede lo scioglimento automatico del contratto per effetto della dichiarazione di fallimento (o meglio, quasi automatico, perché deve trascorrere lo *spatium deliberandi* di sessanta giorni accordato dalla legge al curatore) e che trova fondamento nella vocazione liquidatoria del patrimonio dell'impresa perseguita dalla procedura fallimentare, per cui risulta funzionale a questo scopo non gravare il curatore di ulteriori oneri di gestione e di rischi. In relazione all'appalto è stato affermato poi dalla costante giurisprudenza della S.C. che il contratto si scioglie con effetto *ex nunc* in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento e non preclude quindi la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate nel periodo precedente (v. tra le tante, Cass. n. 19086/2024; Cass. n. 23642/2022; Cass. n. 26573/2021), ferma restando la possibilità del committente debitore di rifiutare il pagamento per la parte dell'opera rimasta

ineseguita o non eseguita a regola d'arte (Cass. n. 26573/2021 cit.; Cass. n. 4616/2015; Cass. n. 21411/2013).

Orbene, reputa la Corte che non possa invocarsi nella specie l'applicazione dell'art. 81, comma 1, l.fall., una volta eliminato, ad opera della riforma del 2017, il rinvio espresso a tale disposizione contenuto nell'originario comma 4 dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2001, atteso che la *ratio* sottesa alla peculiare regola ivi contenuta non è compatibile con la disciplina del sequestro di prevenzione (analoga a quella del sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p.), la quale ha una finalità non già liquidatoria, ma conservativa e gestoria, mirando a preservare e gestire il patrimonio sequestrato per impedire che continui a essere strumento di attività illecite e per mantenerne il valore, in vista di una possibile confisca definitiva.

Né può applicarsi l'art. 1671 c.c. richiamato dall'appellante (a tenore del quale il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno), stante l'impossibilità di assimilare gli effetti della scelta dell'amministratore giudiziario di sciogliersi dal contratto una volta eseguito il sequestro preventivo a quelli stabiliti per il recesso dalla citata disposizione; ciò perché lo scioglimento del contratto *ex art.* 56 d.lgs. n. 159/2011 (al pari dello scioglimento del contratto *ex art.* 72 l.fall.) non è assimilabile neppure all'istituto del recesso contrattuale, in quanto l'amministratore giudiziario (al pari del curatore) non è una parte che si

libera dal vincolo contrattuale ma un soggetto che rifiuta di assumerlo (v. Cass. n. 6018/2003 cit., in relazione all'art. 72 l.fall.).

9.2. Riconosciuta, in conclusione, anche per l'appalto l'applicabilità della regola generale prevista per i rapporti pendenti dall'art. 56 d.lgs. n. 159/2011, occorre verificare quali siano gli effetti dello scioglimento del contratto sulle prestazioni già eseguite, in mancanza di una previsione specifica nella suddetta disposizione, assente anche nell'art. 72 l.fall.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e la migliore dottrina, riguardo agli effetti conseguenti allo scioglimento del contratto *ex art. 72 l.fall.* (assimilabile, sul punto all'art. 56 d.lgs. n. 159/2011), occorre distinguere tra contratti ad esecuzione istantanea, nei quali lo scioglimento opera con efficacia retroattiva (efficacia *ex tunc*), per cui le prestazioni vanno restituite, e contratti di durata o ad esecuzione continuata o periodica, per i quali lo scioglimento non produce effetti sulle attribuzioni patrimoniali già eseguite (efficacia *ex nunc*), ciascuna delle quali vale a soddisfare parzialmente, ma in via definitiva, l'interesse dei contraenti. A tali effetti, dunque, vale la stessa regola della efficacia non retroattiva prevista dall'art. 1458, comma 1, secondo periodo, c.c., là dove stabilisce che, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La *ratio* di quella norma risiede nel fatto che il nesso di corrispettività, nei contratti di durata, si ravvisa nelle prestazioni e controprestazioni via via eseguite, cosicché non vi sarebbe ragione, in caso di risoluzione, di tornare allo *status quo ante*, come invece accade per i contratti a prestazione unica;

ne consegue che, per la stessa ragione, quel regime deve considerarsi applicabile anche allo scioglimento per fallimento di un contraente.

Occorre a questo punto rilevare anche che la S.C., come riportato nella sentenza gravata, afferma da tempo il principio secondo cui il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. n. 20460/2023; Cass. n. 17710/2023; Cass. n. 4225/2022; Cass. n. 3455/2015).

È stato altresì precisato che «in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale *restitutio in integrum*» (v. Cass. 22065/2022, con ampia motivazione; Cass. 4225/2022 cit.) e che la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi comunque «abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato» (v. Cass. n. 6181/2011; in senso conforme, Cass. n. 27640/2018; Cass. n. 3455/2015 cit.; Cass. n. 15705/2013).

Con specifico riferimento al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è stato osservato anche come, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458 c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta *restitutio in integrum* (Cass. n. 17710/2023 cit.; Cass. n. 22065/2022, in relazione a Cass. nn. 15705/2013 e 3455/2015).

9.3. Passando al caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che il contratto di appalto del 22.7.2016 sciolto dall'amministratore giudiziario (doc. 3 fasc. primo grado E. CP_3 ; doc. 2 fasc. primo grado Parte_2) aveva ad oggetto l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza e il *revamping* (ammodernamento, ristrutturazione e rifacimento) dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) sito nella zona di Malagrotta in Roma, secondo quanto specificato nell'offerta economica e nel progetto preliminare allegati, compresi il progetto esecutivo delle opere elettriche e dei dispositivi collettivi di sicurezza e la direzione dei lavori (art. 1), nonché le specifiche attività descritte, tra cui la definizione dell'assetto impiantistico presso il GSE e l'espletamento di tutte le pratiche conseguenti; i lavori dovevano svilupparsi nelle fasi di: predisposizione del piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, approvazione del progetto esecutivo da parte del committente, realizzazione delle opere, consegna e collaudo delle opere (art. 2 - Oggetto).

Nel prezzo convenuto di € 860.000,00, esclusa iva, era compresa ogni opera, fornitura e lavorazione necessaria al funzionamento dell'impianto, così come

la provvista dei materiali e della manodopera occorrente, le attrezzature, le assicurazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori appaltati (artt. 5 e 6).

Il pagamento del prezzo doveva essere effettuato con le seguenti modalità:

- Euro 100.000,00 alla comunicazione, da parte dell'appaltatore al committente, tramite pec, dell'ottenimento del parere del GSE e dell'inizio delle attività;
- Euro 208.000,00 all'ordine dei materiali;
- Euro 208.000,00 all'arrivo dei materiali in cantiere.

Il pagamento del saldo, pari a € 344.000,00, doveva avvenire attraverso la cessione a *Parte_1* del 50% dei crediti verso il GSE generati dalla produzione dell'impianto mediante atto notificato al GSE con relativa canalizzazione dei flussi finanziari (art. 7).

Alla luce delle anzidette clausole e del tenore complessivo del contratto (v. anche artt. 3 relativo agli oneri a carico delle parti) può affermarsi che nessuna delle prestazioni prevista dal contratto, pur se suscettibile di essere eseguita separatamente, in un arco temporale più o meno ampio, aveva una propria autonomia funzionale, essendo tutte preordinate a far acquisire al committente una ben precisa utilità, consistente nella messa in sicurezza e nel rinnovamento dell'impianto. L'appalto non comprendeva, dunque, prestazioni di servizi aventi carattere continuativo e periodico, ossia una molteplicità di obbligazioni dotate di un termine di adempimento diverso e successivo, tali da assicurare un'autonoma utilità ogni volta che sono eseguite, essendo tutte le prestazioni contemplate in vista dell'esecuzione di

un appalto d'opera unitario, da portare a compimento entro il termine di sei mesi di cui all'art. 10 del contratto.

Il contratto in questione, dunque, pur prevedendo talune attività accessorie (non periodiche né continuative) qualificabili come prestazioni di servizi, può essere inquadrato, nel suo complesso, come appalto d'opera ad esecuzione prolungata. non continuata.

Trovano applicazione, dunque, i principi affermati in ordine agli effetti retroattivi della risoluzione del rapporto e alla necessità di reintegrare la situazione patrimoniale delle parti nello *status quo ante*, ivi compresa quella dell'appaltatore, nell'ipotesi di impossibilità di restituire l'opera parzialmente eseguita; principi che portano a non condividere, per quanto si dirà appresso, l'ulteriore argomento (solo accennato) posto dal giudice a fondamento dell'integrale accoglimento della domanda restitutoria della committente CP_6 secondo il quale l'appaltatore Parte_1 non ha provato che quest'ultima si sia giovata delle prestazioni (v. sentenza, p. 8).

9.4. In particolare, si osserva, come, fin dal primo grado, l'odierna appellante avesse specificato nel dettaglio e dimostrato, a mezzo della documentazione prodotta, la complessa attività preliminare svolta, dopo una lunga trattativa iniziata già nell'ottobre del 2015, in favore di CP_6 finalizzata al rilascio del necessario nulla osta all'esecuzione dell'intervento di modifica e "ristrutturazione" dell'obsoleto impianto fotovoltaico da parte dell'ente preposto, Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a., in conformità con la normativa sugli incentivi statali; un'attività di supporto tecnico,

compiuta da professionisti incaricati dalla società appaltatrice, per predisporre la richiesta di valutazione preliminare allegata dalla committente CP_6 alla richiesta di nulla osta, che ha avuto esito positivo, come comunicato da Parte_I con pec del 17.3.2017, cui è seguito il pagamento della somma di € 100.000,00, a termini dell'art. 7 del contratto (v. comparsa di risposta primo grado, pp. 2-4; docc. 5-12).

A fronte di tali deduzioni e documenti non appare sufficiente quanto sostenuto genericamente dall'amministratore giudiziario circa l'impossibilità di continuare a giovare dell'autorizzazione del GSE, tenuto conto che nella comunicazione di scioglimento del contratto del 15.1.2019 il medesimo si è limitato a dare atto dell'ottenimento di tale autorizzazione, oltre che della effettiva esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e della redazione del PSC da parte di Parte_I, sia pure reputando congruo un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto e pagato (€ 39.000,00, anziché € 100.000,00).

Tale valutazione di incongruità, infatti, non giustifica il diritto della committente, sia pure in a.g., a ripetere dall'appaltatore il prezzo che assume pagato in eccesso, sorgendo, in seguito allo scioglimento del contratto, la necessità di reintegrare la situazione patrimoniale delle parti esistente alla data di conclusione del contratto, senza possibilità di compiere, ora per allora, valutazioni sulla convenienza economica dell'originaria pattuizione.

9.5. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla somma di € 208.000,00, che, secondo quanto prospettato da entrambe le parti, è stata versata dalla committente all'appaltatrice con bonifico del 27.7.2018 per

l'acquisto dei materiali (moduli fotovoltaici e *inverter*), mera attività preparatoria rispetto all'esecuzione della prestazione dovuta, costituita dall'esecuzione dell'opera.

Orbene le specifiche contestazioni sollevate dall'amministratore giudiziario della società in sequestro rispetto alle incongruenze tra l'ordine cliente NC18121 del 13.7.2018 (doc. 19) e l'ordine di *Controparte_7* del 23.7.2018 (doc. 15), nonché alla mancata corrispondenza tra il numero della fattura indicata nel bonifico del 27.7.2018 (n. 129 del 26.7.2018 - doc. 20) e quello NC18121 riportato nel suddetto ordine (doc. 19), utilizzate per mettere in dubbio che i materiali acquistati fossero effettivamente destinati all'impianto fotovoltaico della committente, non sono state contrastate puntualmente da *Parte_I* la quale, soltanto nel giudizio di appello, ha prodotto, con nota del 19.1.2023, illustrata nella successiva udienza, nuovi documenti riguardanti questo aspetto.

Trattasi, tuttavia, di produzione inammissibile a norma dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella attuata mediante il d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, applicabile a tutte le impugnazioni relative a sentenze pubblicate dal giorno 11.9.2012), in quanto non si tratta di documenti di formazione successiva, né di documenti non prodotti prima per causa non imputabile, ossia per ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e non dipendenti da una propria condotta non diligente, nulla essendo stato dedotto sul punto dall'appellante (cfr. Cass. n. 12399/2023; Cass. n. 15762/2018; Cass. n. 26522/2017).

Si aggiunga che i materiali di cui alla fattura in oggetto risultano, pacificamente, mai consegnati alla committente **CP_6** irrilevante essendo, ai fini che ci occupano, la circostanza dedotta dall'appellante circa l'addebitabilità della mancata consegna all'intervenuta esecuzione del sequestro che ha interessato la controparte **CP_9**); ne consegue che va negato il diritto dell'appaltatore a trattenere il prezzo ricevuto per i materiali tuttora nella sua disponibilità, avuto riguardo agli effetti restitutori pieni derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto e alla mancanza di specifiche deduzioni da parte dell'appaltatore circa l'inutilizzabilità di tali materiali.

9.6. Infine, in ordine alla richiesta dell'appellante di ammissione delle istanze istruttorie, reiterate mediante il mero richiamo a quelle contenute nella terza memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., è sufficiente menzionare, ai fini del rigetto, il costante insegnamento per cui, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica di talché non è consentito un richiamo generico alle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, ma è richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è contestata la valutazione del primo giudice nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova (cfr. Cass. n. 16420/2023; Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 23978/2015).

10. Le ragioni della decisione rendono superfluo decidere in ordine alla sussistenza o meno del presupposto per lo scioglimento del contratto da parte

dell'amministrazione giudiziaria (notevole sproporzione tra l'importo contrattuale e quello ritenuto congruo); questione in ordine alla quale la società appellante ripropone gli argomenti già svolti nel giudizio di primo grado (paragrafo 8), nel corso del quale, tuttavia, la stessa, pur criticando le ragioni poste a base della scelta di non proseguire il rapporto, ha sostenuto come «ineccepibile appaia il diritto della società committente di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 e ss. del d.lgs. 159/2011 anche in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 1671 c.c., che espressamente riconosce in capo alla committenza il diritto di recedere unilateralmente dal contratto», salvo poi rivendicare una riparazione pecuniaria diretta a compensare l'esercizio di tale diritto (v. comparsa di costituzione e risposta, pp. 17 e 18).

11. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza gravata va riformata in relazione alla condanna dell'importo da restituire, condannando *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_6* della minore somma di € 208.000,00, oltre iva e interessi *ex art. 1284, comma 1, c.c.*, dalla domanda, ossia dal 15.1.2019 (comunicazione dell'avvenuto scioglimento, con richiesta di restituzione delle prestazioni percepite) fino al saldo.

La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della

liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. Cass. n. 33412/2024; Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021).

In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di *Parte_2* attesa la sua prevalente soccombenza, e si liquidano, nei limiti dell'accolto, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), vigenti al momento della pronuncia, valori medi dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenuto conto però anche del principio secondo cui la liquidazione delle spese non è rideterminabile in aumento in danno dell'appellante, in quanto parzialmente vittorioso (Cass. n. 28136/2023). Si liquidano pertanto:

- per il giudizio di primo grado, gli stessi importi liquidati nella sentenza gravata, pari a € 1.241,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, complessivi € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio; € 1.911,00 per fase introduttiva; € 4.326,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 12005/2022 pubblicata il 26.7.2022, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna *Parte_1* [...] al pagamento in favore di *Controparte_6* in persona dell'amministratore giudiziario p.t., della somma di € 208.000,00, oltre iva, con interessi legali dal 15.1.2019 al saldo;

2. condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.241,00 per spese vive ed € 12.000,00 per compensi e, per il grado di appello, in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Roma in data 11.12.2025

Il Consigliere est.
- Matilde Carpinella -

Il Presidente
- Michele Cataldi -